



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

---

Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione

Ufficio Affari Generali

### **Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti** *(art. 29 Statuto dell'Autonomia)*

#### **Articolo 1** **Oggetto e finalità**

**1.** Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio degli Studenti, in applicazione dell'art. 29, comma 5, dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari.

#### **Articolo 2** **Natura e funzioni**

**1.** Il Consiglio degli Studenti è organo rappresentativo degli studenti dell'Ateneo, con funzioni consultive e di proposta.

**2.** Il Consiglio degli Studenti formula proposte ed esprime pareri:

- a) sui documenti di pianificazione e programmazione dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale e sul bilancio di previsione annuale e triennale;
- b) sul regolamento didattico di Ateneo;
- c) sugli indirizzi concernenti l'offerta formativa e l'organizzazione dei corsi di studio;
- d) su tasse e contributi a carico degli studenti;
- e) sui piani di sviluppo, compresi quelli edilizi;
- f) sugli interventi e le convenzioni relativi al diritto allo studio;
- g) sulla programmazione delle attività sportive, culturali e ricreative;
- h) sulle altre materie concernenti la vita studentesca, indirizzandoli agli organi deliberativi competenti.

**3.** Il Consiglio degli Studenti, inoltre:

- a) elegge i rappresentanti negli organi dell'Ateneo, secondo le disposizioni dello Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari;
- b) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

### **Articolo 3**

#### **Composizione del Consiglio degli Studenti**

- 1.** Il Consiglio degli Studenti è composto:
  - a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
  - b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico (di cui due rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e uno dagli iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione);
  - c) da sette rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo, eletti a collegio unico;
  - d) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca, eletto dagli appartenenti alla rispettiva categoria;
  - e) da un rappresentante degli specializzandi, eletto dagli appartenenti alla rispettiva categoria;
  - f) da un rappresentante di ciascun Dipartimento, eletto nel proprio seno dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento;
  - g) da un rappresentante di ciascuna struttura di raccordo, eletto nel proprio seno dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della struttura medesima.
- 2.** Alle sedute del Consiglio degli Studenti possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari e nel Comitato per lo sport universitario dell'Ateneo e un rappresentante del Nucleo di Valutazione.
- 3.** I membri del Consiglio degli Studenti (C.d.S.) vengono nominati con Decreto del Rettore, restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

### **Articolo 4**

#### **Organi del Consiglio degli Studenti**

- 1.** Sono organi del Consiglio degli Studenti:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente.

### **Articolo 5**

#### **Elezione del Presidente**

- 1.** L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto tra gli studenti eletti a collegio unico per la durata di due anni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nelle prime due votazioni.
- 2.** In caso di mancata elezione dopo le prime due votazioni, si procederà immediatamente con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti: risulterà eletto colui che riceverà più preferenze. In caso di parità si considera eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezioni della rappresentanza studentesca.
- 3.** In caso di dimissioni o di cessazione per la perdita della qualifica di studente del Presidente, si provvederà ad una nuova elezione secondo le norme previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del presente regolamento.

4. Il Presidente partecipa alle sedute del Senato Accademico in qualità di membro, così come previsto dallo Statuto di Ateneo.

## **Articolo 6 Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente:

- a) convoca le adunanze almeno ogni tre mesi o qualora ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti;
- b) rappresenta il Consiglio degli Studenti ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) presiede le adunanze e ne sottoscrive i verbali;
- d) tutela il buon andamento dei lavori consiliari; in particolare egli garantisce il rispetto del calendario dei lavori definito in sede di Consiglio e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente regolamento;
- e) modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri;
- f) concede la facoltà di parola; pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- g) controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.

## **Articolo 7 Vice Presidente**

1. Nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente, lo stesso designa il Vice Presidente.

2. Il compito del Vice Presidente è quello di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei.

## **Articolo 8 Segretario**

1. Per ciascuna seduta del Consiglio degli Studenti, il Presidente nomina un Consigliere con funzioni di Segretario.

2. Il Segretario:

- a) redige il verbale della seduta;
- b) consegna i verbali di ogni adunanza dell'assemblea presso l'ufficio protocollo dell'amministrazione centrale.

## **Articolo 9 Convocazione delle sedute**

1. La convocazione del Consiglio degli Studenti è effettuata dal Presidente.

- 2.** Ai sensi dell'art. 29, comma 6, dello Statuto, il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
- 3.** La convocazione stabilisce la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché il relativo ordine del giorno.
- 4.** La richiesta di convocazione, sempre motivata, deve essere avanzata al Presidente, il quale può:
  - a) accoglierla ed inserire gli argomenti oggetto della richiesta di convocazione nell'ordine del giorno della seduta ordinaria; in caso di necessità o urgenza può fissare una riunione straordinaria;
  - b) respingerla, con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del Collegio.
- 5.** Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.
- 6.** La convocazione è trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica o altro indirizzo appositamente indicato dai Consiglieri.
- 7.** Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di 24 ore e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.
- 8.** La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente, che deve motivare la convocazione d'urgenza.  
La motivazione è insindacabile nel merito.
- 9.** Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.

## **Articolo 10 Ordine del giorno**

- 1.** L'ordine del giorno contiene l'elenco delle questioni da trattare nell'adunanza e viene disposto dal Presidente.
- 2.** Argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno potranno essere inseriti, in caso di necessità, e portati a conoscenza dei membri del collegio nei modi e nei tempi previsti per la convocazione di urgenza.
- 3.** L'ordine del giorno può contenere argomenti che non richiedano approfondimenti particolari. In queste ipotesi gli argomenti possono essere individuati e presentati dal Presidente anche durante la seduta, ma la discussione e deliberazione degli stessi è rinviata alla seduta successiva qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.
- 4.** La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. L'assemblea, una volta costituita, può deliberare a maggioranza semplice di invertire l'ordine di discussione e votazione degli argomenti.

## **Articolo 11**

### **Validità delle sedute**

- 1.** La seduta è valida quando, essendo stati convocati regolarmente tutti gli aventi diritto, è presente la metà più uno dei componenti l'organo (*quorum costitutivo*) dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso *quorum* previsto dalla legge e dallo Statuto.
- 2.** Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, anche con posta elettronica semplice, prima della seduta. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale.
- 3.** Va riportato sul verbale l'orario di ingresso alla riunione dei Consiglieri che arrivano alla seduta del Consiglio dopo l'orario di inizio previsto. Gli stessi possono essere considerati presenti solo a partire da tale ora.
- 4.** I membri del Consiglio degli Studenti decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute o risultino assenti non giustificati a più di tre sedute consecutive.
- 5.** Il Presidente ha l'obbligo di verificare l'esistenza del numero legale per tutta la durata della riunione al fine di garantire la validità di tutte le delibere assunte.

## **Articolo 12**

### **Svolgimento delle sedute**

- 1.** Il Presidente espone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 2.** Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni agli interventi e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione.
- 3.** Il Presidente modera la discussione, assegnando di norma un termine massimo di cinque minuti per ciascun intervento.
- 4.** Su ciascun argomento si può intervenire una sola volta, escluse le dichiarazioni di voto. In particolari circostanze il Presidente può stabilire modalità diverse di svolgimento della discussione.
- 5.** Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento stabiliti dal precedente comma 3 e questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione.
- 6.** Nel corso della discussione ogni componente può presentare una dettagliata mozione di proposta alternativa o di emendamento alla proposta in esame, chiedendo espressamente che sia messa a verbale.
- 7.** Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; può essere oggetto di votazione anche l'eventuale mozione di proposta alternativa o la proposta di emendamento presentata da un componente del consesso ai sensi del comma precedente.
- 8.** Terminata la discussione, nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto.
- 9.** Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

### **Articolo 13**

#### **Votazioni e quorum deliberativo**

1. Ogni componente del Consiglio degli Studenti ha diritto al voto.
2. La votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni elettorali ovvero comunque concernenti persone.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti (*quorum* deliberativo) salvo che la Legge o lo Statuto stabiliscano una maggioranza qualificata; sono computati tra i presenti e votanti gli astenuti o, in caso di voto segreto, quanti hanno espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Per le elezioni è richiesta sempre la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto; parimenti si procede a scrutinio segreto per le designazioni nei casi espressamente previsti o qualora il voto segreto sia richiesto al Presidente da un quarto degli aventi diritto al voto.
6. Ciascun componente ha diritto di fare inserire a verbale le motivazioni del suo voto, nei tempi prefissati dal Presidente.
7. Ove siano presentate proposte alternative o emendamenti a quella in discussione, la votazione si fa prima sulla proposta in discussione, anche unitamente agli emendamenti proposti in aula, e solo dopo sulla eventuale proposta alternativa.
8. Il Presidente proclama l'esito della votazione ed il relativo deliberato.

### **Articolo 14**

#### **Verbalizzazione**

1. Per ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario.
2. Il verbale deve indicare:
  - a) il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - b) l'ordine del giorno;
  - c) l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
  - d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, della giustificazione dell'assenza, qualora presentata;
  - e) la qualifica di chi presiede;
  - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
  - g) il riassunto conciso delle discussioni dando conto degli intervenuti;
  - h) le dichiarazioni di voto, le decisioni assunte e i motivi che le hanno determinate;
  - i) il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati gli assenti, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari.
  - l) i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;

m) la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.

**3.** Qualora un componente richieda che il suo intervento, o l'emendamento a una proposta o a un regolamento, venga riportato integralmente, l'intervento stesso ovvero la proposta di emendamento devono essere svolti in forma di lettura di un testo scritto, che deve essere consegnato al Segretario alla fine della riunione, o al massimo entro i tre giorni successivi all'adunanza.

**4.** Il verbale è approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato per esigenze amministrative, anche in parte, seduta stante.

**5.** Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.

**6.** Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni.

**7.** Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.

### **Articolo 15** **Sospensione e scioglimento dell'adunanza**

**1.** Il Presidente:

a) garantisce l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni;

b) in via eccezionale e solo per gravi motivi, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

### **Articolo 16** **Mozione di sfiducia al Presidente**

**1.** Il Presidente può ricevere una mozione di sfiducia.

**2.** La mozione di sfiducia può essere presentata da due terzi dei componenti il Consiglio. E' consentito presentare una sola mozione di sfiducia al Presidente per l'intera durata in carica del Consiglio degli Studenti.

**3.** Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di mozione di sfiducia, il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea per deliberare in merito. Per approvare la mozione di sfiducia, il quorum costitutivo dell'assemblea e il quorum deliberativo sono innalzati a due terzi. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo o deliberativo nell'Assemblea, la mozione di sfiducia decade.

**4.** La mozione di sfiducia è volta alla revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio degli Studenti.

**5.** Dopo l'approvazione, la mozione di sfiducia viene presentata al Rettore che, preso atto della volontà del Consiglio, indirà una nuova elezione.

**6.** La nuova votazione seguirà l'iter previsto dal presente regolamento.

## **Articolo 17**

### **Organi e Commissioni di Ateneo**

- 1.** E' di competenza del Consiglio degli Studenti nominare i rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Ateneo ove è prevista una rappresentanza studentesca non elettiva.
- 2.** Il Consiglio degli Studenti, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, nomina propri rappresentanti all'interno di specifiche Commissioni previste dallo Statuto dell'Autonomia, dai Regolamenti Generali e dai Regolamenti di Ateneo.
- 3.** Il numero dei membri della rappresentanza studentesca in seno alla commissione, è stabilito dallo Statuto di Ateneo o dal regolamento della commissione stessa.
- 4.** I rappresentanti nominati nelle suddette Commissioni potranno presentare all'assemblea una relazione sui lavori svolti.

## **Articolo 18**

### **Modifiche al Regolamento**

- 1.** Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche su proposta del Consiglio degli Studenti.

## **Articolo 19**

### **Rinvio**

- 1.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia, del Regolamento Generale, del Regolamento sul funzionamento degli organi e per quanto compatibili degli altri Regolamenti d'Ateneo.